

Pubblicato il 12/06/2019

Sent. n. 522/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti, Nicola Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Giovanni Daniel in Milano, viale E. Caldara 43; contro

Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[omissis] non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Golfo Aranci sull'istanza-esposto inoltrata dal ricorrente a mezzo pec in data 10 gennaio 2019, concernente il fabbricato di [omissis], interessato dal procedimento di cui alla "richiesta rinnovo provvedimento unico n. [omissis] d.d. [omissis]", avviato in data [omissis] ai sensi dell'art. 30, L.R. n. 8/2015 dal [omissis]

nonché per la condanna

del Comune di Golfo Aranci, ove occorresse anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lett. c), ultimo alinea, c.p.a., all'adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241/1990, assegnando un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, e nominando contestualmente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il commissario ad acta, da eventualmente individuare nel sostituto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. n. 241/1990, per il caso di inottemperanza nel termine assegnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde il ricorrente di essere proprietario dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato di due piani fuori terra, sito in Comune di Golfo Aranci, in [omissis].

In posizione antistante detto fabbricato sorge un edificio di proprietà della [omissis].

Quest'ultimo fabbricato si compone attualmente di un piano seminterrato e di un piano fuori terra, per un'altezza di circa 4/5 m, in linea con l'altezza degli altri edifici lungo il tratto di costa, in un ambito classificato zona B2.3 dal PUC e soggetto a vincolo paesistico.

La concessione edilizia n. 73/2001 e successiva variante n. 24/03 avevano previsto, al piano seminterrato, due ampi locali con destinazione a cantina.

Con relazione di asseveramento 13 marzo 2003, ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 23/1985, veniva dichiarato dal progettista che, in sede di esecuzione dei lavori, il piano seminterrato era stato suddiviso in cinque cantine, con formazione di tre bagni.

Prosegue il ricorrente affermando che, durante l'estate 2018, ha avuto modo di notare che il piano seminterrato è stato utilizzato come alloggio da parte di soggetti, a quanto risulta, alle dipendenze stagionali del vicino plesso alberghiero, anch'esso appartenente al [omissis].

Si è quindi stati indotti a ritenere che lo stato del piano interrato sia stato modificato e che le cantine siano divenute locali resi a tutti gli effetti abitabili.

Il ricorrente, con istanza 10 gennaio 2019, ha segnalato al Comune quanto sopra descritto, sollecitando l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia di cui all'art. 27 del d.P.R. 380/2001.

Il ricorrente afferma di avere interesse a questo accertamento, in quanto, con ricorso r.g. 636/2017, ha impugnato il provvedimento unico n. [omissis] dell'[omissis], con il quale è stato assentito un intervento di ampliamento del fabbricato di cui si discute, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 8/2015, che prevede la sopraelevazione di un ulteriore piano, in deroga all'altezza massima stabilita dallo strumento urbanistico.

Tale innalzamento, oltre a costituire un elemento di disomogeneità rispetto all'altezza dei fabbricati presenti sul litorale, verrebbe a pregiudicare l'unità del ricorrente, riducendo l'attuale veduta frontale. Secondo il ricorrente appare di rilevanza essenziale appurare se il piano seminterrato, ancora raffigurato nello "stato di fatto" e nello "stato di progetto" come "cantine", sia stato o meno già trasformato, giacché in tal caso andrebbe rivisto il conteggio sull'ampliamento e non vi sarebbe più margine per la prevista sopraelevazione di un piano.

L'Amministrazione è rimasta inerte sulla menzionata istanza e il [omissis] ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio inadempiuto deducendo le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990, violazione dell'obbligo di provvedere, eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione allo stato dei luoghi, eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza-esposto presentata dal ricorrente in data 10 gennaio 2019 e condanna del Comune di Golfo Aranci a dare riscontro alla menzionata istanza.

Si costituiva il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La vicenda deve essere correttamente ricostruita in punto di fatto.

Come ben ricordato dal ricorrente nella memoria depositata il 26 aprile 2019, il ricorso è stato affidato alla notifica il 15 febbraio 2019 e iscritto a ruolo il 19 febbraio.

Solo all'esito di quanto prodotto in giudizio dal Comune, il 24 aprile 2019 (doc. 5 produzioni del Comune), il ricorrente ha appreso che il 28 febbraio 2019, è stato effettuato un sopralluogo nell'immobile.

Con memoria depositata il 29 aprile 2019 il Comune ha precisato di avere fornito formale riscontro con nota pec del 18.02.2019, ove ha dato atto di aver inoltrato la pratica all'Ufficio Abusi all'uopo delegato. In data 28.02.2019, l'Amministrazione comunale ha proceduto al sopralluogo.

Obietta il ricorrente che, come si evince dalla lettura della sopra citata pec, con tale nota il Geom. Nunzio Liberti faceva seguito al sollecito dell'Avv. Daniel in data 12 febbraio 2019, limitandosi a

riferire, testualmente, che “per quanto riguarda i presunti abusi al piano interrato, non occupandomene personalmente, ho rinnovato la Sua richiesta all’ufficio anti abusi”.

Secondo il ricorrente, tale comunicazione non può certo avere valore di riscontro all’esposto, né può ritenersi idonea a dare notizia dell’avvio del procedimento (il quale, comunque deve essere concluso nel termine di legge, e non solo avviato).

L’affermazione del ricorrente corrisponde a verità e il ricorso è fondato.

Nella memoria di replica depositata il 3 maggio 2019 il Comune, ferma l’eccezione di inammissibilità del ricorso, già sollevata con memoria del 20 aprile 2019, fondata sul presupposto che il Comune avesse fornito riscontro con la già citata nota pec del 18 febbraio 2019, afferma esplicitamente che procedimento di verifica oggetto dell’esposto è ad oggi in corso.

Due sono quindi le considerazioni che si impongono.

La prima è che è fuor di dubbio che la nota del 18 febbraio 2019 non costituisce riscontro alla domanda del ricorrente.

Affermare di avere trasmesso la richiesta all’ufficio anti abusi non significa aver dato riscontro alla domanda.

La questione è pacifica e non occorre indugiare oltre sul punto.

La seconda considerazione è che l’amministrazione, per sua stessa ammissione, non ha concluso il procedimento.

Come è noto, il proprietario di un immobile confinante con manufatti abusivi è legittimato a ricorrere alla procedura del silenzio -inadempimento, laddove abbia sollecitato inutilmente il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, essendo lo stesso titolare di una posizione giuridica qualificata che gli consente di effettuare tale sollecito (Consiglio di Stato sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2063).

Che l’amministrazione non abbia ancora provveduto risulta provato dagli atti di causa depositati.

L’adozione di atti infraprocedimentali non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, posto che solo l’adozione del provvedimento definitivo soddisfa l’interesse, azionato nel giudizio di cui all’art. 31 c. proc. amm., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva (T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 16 luglio 2014, n. 923).

Si configura un silenzio - inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informativi dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, non potendo a tal fine ritenersi soddisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 10340).

Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla nomina di un commissario a semplice richiesta della parte ricorrente.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori per legge e rimborso contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO